

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 24 dicembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003 e dell'8 dicembre 2003¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 10 cpv. 1 e 3 Salari minimi³

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

24 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il vicepresidente, Samuel Schmid
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ Valevoli dall'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale rispettivamente dalla stagione estiva 2005.

